

(N. 809)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1949
(V. Stampato N. 775)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

(SARAGAT)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 DICEMBRE 1949

**Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile
dei comandanti di porto**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione è elevato a lire centomila.

Art. 2.

I tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima del giorno della entrata in vigore della presente legge o che, comunque, si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno anzidetto.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.